

(Codice interno: 304264)

LEGGE REGIONALE 06 agosto 2015, n. 15

Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche dell'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"**

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono inseriti i seguenti:

"7 bis. Il bando di gara, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, specifica che l'Ente aggiudicatore può riservarsi di addivenire all'approvazione del progetto preliminare o all'aggiudicazione della concessione e comunque alla stipula del relativo contratto solamente in esito ad una procedura di revisione degli atti in precedenza adottati, per verificare nel contraddittorio con l'operatore economico interessato se, anche in considerazione del tempo trascorso dalla data di inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione dell'Ente o comunque dalla data di predisposizione del progetto preliminare, permangono le condizioni di fattibilità dell'intervento, sia sotto il profilo della rispondenza al pubblico interesse dell'opera, sia sotto il profilo dell'attualità dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonché dei relativi indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito. Nel caso in cui siano venute meno le condizioni di fattibilità dell'intervento, l'ente aggiudicatore procede all'adozione degli atti conseguenti anche ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ferma la possibilità di addivenire ad una concertata revisione del piano economico finanziario nel caso in cui le condizioni di fattibilità siano variate per cause non imputabili all'operatore economico e permanga il pubblico interesse alla realizzazione dell'iniziativa.

7 ter. La procedura di revisione di cui al comma 7 bis è obbligatoria prima della stipula del contratto di concessione nel caso in cui siano decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di gara e l'Ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace della concessione.

7 quater. Le previsioni di cui ai commi 7 bis e 7 ter si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento della realizzazione delle opere mediante concessione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni."

Art. 2**Modifiche dell'articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le opere di competenza regionale il termine di cui all'articolo 44, comma 7 ter, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara, è fissato in ventiquattro mesi."

Art. 3**Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi"**

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n.15 è inserito il seguente:

"4 ter. Si applicano le disposizioni degli articoli 44, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater e 44 bis, comma 1 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n.27."

Art. 4**Disposizioni transitorie in materia di revisione delle procedure di finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi"**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura di revisione, quale disciplinata dall'articolo 44, comma 7 bis, della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27, per ogni singolo procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n.15, e per ogni altro procedimento di finanza di progetto in altri settori di competenza regionale il cui bando sia già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della presente legge senza che alla medesima data si sia addivenuti alla stipulazione del relativo contratto di concessione.

2. Nella procedura di revisione dovrà essere in particolare verificata la permanenza della sussistenza del preponderante pubblico interesse alla realizzazione della specifica opera, la sua rispondenza alle attuali esigenze della programmazione regionale per il sistema viario di interesse regionale nonché la permanenza delle condizioni economico-finanziarie che supportano la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento e delle ulteriori condizioni che rappresentano requisiti essenziali della proposta ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettere b), c) e d) della legge regionale 9 agosto 2002, n.15.

3. Nel caso in cui all'esito della procedura di revisione la Giunta ritenga la realizzazione dell'opera come non più rispondente al preponderante pubblico interesse o comunque non più rispondente alle attuali esigenze della programmazione per il sistema viario di interesse regionale, riferisce entro sessanta giorni alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione dei procedimenti di cui al presente articolo e assume i conseguenti provvedimenti.

4. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di revisione, la Giunta accerti l'attuale insussistenza di condizioni di fattibilità dell'iniziativa per il venir meno delle condizioni economico-finanziarie a supporto della sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento e delle ulteriori condizioni di cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'adozione degli atti conseguenti anche ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", salva la possibilità di addivenire ad una revisione del piano economico finanziario nel caso che le condizioni di fattibilità siano variate per cause imputabili alla Regione o per sopravvenute modifiche normative.

5. Agli oneri connessi alla copertura di eventuali indennizzi da riconoscere, in applicazione dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", per le ipotesi di revoca ai sensi dei commi 3 e 4 si fa fronte con apposito stanziamento.

6. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 5 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0135 "Viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2015.

Art. 5**Disposizioni in merito alla trasparenza degli atti**

1. I contratti e i relativi piani finanziari dei lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 dicembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, o comportanti oneri per il bilancio della Regione, sono trasmessi al Consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 agosto 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi"

Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di revisione delle procedure di finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi"

Art. 5 - Disposizioni in merito alla trasparenza degli atti

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 agosto 2015, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 giugno 2015, dove ha acquisito il n. 15 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Montagnoli, Calzavara e Michieletto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima e Seconda Commissione consiliare;
- La Prima e Seconda Commissione consiliare hanno espresso parere sul progetto di legge in data 29 luglio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione delle Commissioni consiliari Prima e Seconda, relatore il Presidente della Seconda Commissione consiliare, consigliere Francesco Calzavara, e su relazione di minoranza delle Commissioni consiliari Prima e Seconda, relatore il Vicepresidente della Prima Commissione consiliare, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 agosto 2015, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione delle Commissioni consiliari Prima e Seconda, relatore il Presidente della Seconda Commissione consiliare, consigliere Francesco Calzavara, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

va evidenziato, in primo luogo, come in merito alle opere infrastrutturali in corso, attivate in regime di concessione, ai sensi della legge regionale 15/2002, le mutate condizioni macroeconomiche e di mercato che caratterizzano il territorio regionale, e le note vicende giudiziarie emerse nell'ultimo anno e mezzo, rendano opportuna una rivisitazione sotto l'aspetto sia della sostenibilità finanziaria che dell'attualità del pubblico interesse alla realizzazione. In particolare, in merito alle opere ex legge regionale 15/2002 che si connotano per la presenza di un Proponente promosso a ruolo di Promotore (con conseguenti tutele crescenti a seconda dei successivi segmenti raggiunti ante stipula convenzione) va introdotta una norma eccezionale che legittimi la verifica e che autorizzi la Giunta a chiudere, in ottemperanza alle disposizioni di legge, le partite inerenti opere non più attuali e/o insostenibili finanziariamente, stanziando apposito fondo per procedere alla chiusura senza contenziosi. Per la copertura della parte pubblica di finanziamento non ancora finanziata delle opere che si riterrà di mantenere in vita, va approvata una norma che autorizzi la Giunta anche all'accesso “classico” al credito (mutui a lungo termine, ecc.).

Occorre, in secondo luogo e guardando alle future opere, fissare la “revisione” obbligata dei project della Regione e degli enti strumentali una volta trascorso un determinato periodo dalla dichiarazione di pubblico interesse senza che si sia stipulata la convenzione di concessione.

I primi due articoli intervengono sulla legge regionale 27/2003 per introdurre la disposizione di carattere generale in materia di revisione delle procedure di finanza di progetto.

L'articolo 3 estende tale disposizione anche alla normativa speciale in materia di autostrade e strade a pedaggio regionali (legge regionale 15/2002)

L'articolo 4 riguarda la disposizione eccezionale di cui sopra.

In particolare, nella stesura del nuovo comma 7 bis dell'articolo 44 si ricomprendono tutte le fattispecie procedurali di cui all'articolo 153 del Codice De Lise, facendo attenzione a coordinare le espressioni della legge regionale con quelle riportate nel decreto legislativo 163/2006.

Per quanto riguarda la procedura di revisione, si introduce una revisione “facoltativa” (si tratta del resto di un potere che l'ente pubblico ha in ogni caso) e, al comma 7 ter, una revisione obbligatoria da farsi dopo il decorso di un determinato periodo di tempo dall'avvio della procedura di finanza di progetto.

Al comma 7 bis dell'articolo 44 si stabilisce che per le opere regionali (trattandosi di opere di maggiore rilevanza rispetto ad opere comunali) la tempistica di riferimento può essere più ampia.

Con il comma 7 quater si estendono le disposizioni sulla revisione anche alle ipotesi (non già di finanza di progetto ma) di concessioni dei lavori: ciò in considerazione del fatto che la legge regionale n. 15/2002, all'articolo 11, considera entrambe le ipotesi (di qui il nuovo comma 4 ter dell'articolo 11)

Si è, da ultimo, introdotta la disposizione eccezionale sulla revisione dei project financing in essere e relativi alle autostrade e strade a pedaggio regionali.

Nel comma 2 si sono collegati gli elementi di verifica agli elementi che per legge dovrebbero venire in riferimento in sede di avvio della procedura.

Nei commi 3 e 4 si sono distinte le ipotesi in cui l'opera non sia più di interesse pubblico dalle ipotesi in cui l'opera sia ancora di interesse pubblico ma non sia più attuabile per un "superato" piano finanziario.

I commi 5 e 6 disciplinano lo stanziamento eccezionale che serve per coprire gli indennizzi da riconoscere per i casi di revoca.

Le Commissioni consiliari Prima e Seconda riunite in seduta congiunta in sede referente ai sensi dell'art. 64 del Regolamento consiliare, dopo aver effettuato la presentazione del progetto di legge in oggetto in data 22 luglio 2015, hanno approvato il testo oggi al Vostro esame nella seduta congiunta del 29 aprile 2015 a maggioranza, con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente, Liga Veneta Lega Nord, Forza Italia, Indipendenza Noi Veneto, e il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle.”;

- Relazione di minoranza delle Commissioni consiliari Prima e Seconda, relatore il Vicepresidente della Prima Commissione consiliare, consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge n 15 di modifica delle leggi regionali in materia di lavori pubblici e infrastrutture stradali giunge dopo quindici anni di “ubriacatura” infrastrutturale, figlia di una programmazione abnorme nata nel lontano 2001 con il programma delle infrastrutture strategiche, rivisto a più riprese, fino al 2011. Una delle più pesanti eredità del governo Galan/Chisso/Zaia1, un elenco di 44 interventi, che comprende, oltre alle opere interessate direttamente dal progetto di legge in discussione, il SFMR, incompiuto e defunto, il passaggio dell'AV in Veneto, ancora al palo, la Valdastico Nord, di cui leggiamo sui giornali ma nulla viene riferito a questo Consiglio, ma pure la fantasiosa metropolitana lagunare di Venezia (377 milioni), e il nuovo palazzo del Cinema al Lido, (136,98 milioni), i collegamenti ferroviari degli aeroporti di Venezia e Verona, solo per fare qualche esempio. Incalcolabile il fabbisogno finanziario aggiornato di questo libro dei sogni, cui peraltro il Presidente Zaia fa ancora riferimento nella sua proposta programmatica. Dove trovare quindi i miliardi per una tale cuccagna? Ma certo, dai capitali privati, ed ecco quindi l'invenzione di quello che è stato chiamato il “project financing alla veneta”. Solo per le sette opere a procedimento amministrativo già avviato, il fabbisogno di capitale privato ammonta a circa 7,2 miliardi di euro. Giova pure ricordare che in questi dieci anni da più parti si erano levate voci sull' insostenibilità di tale previsione, insostenibilità ambientale, finanziaria e giuridica.

Le premesse al disegno di legge prendono ora atto delle ultime due, vale a dire dell'insostenibilità finanziaria e di quella giuridica: una presa d'atto che arriva tardiva, dopo che la magistratura è intervenuta proprio su alcuni di quei 44 interventi. O laddove la leva finanziaria privata appare del tutto irrealistica. Tardiva ma comunque benvenuta, una presa d'atto che dovrebbe portare con sé anche una chiara volontà di rivedere profondamente quell'intesa del 2011, di riprendere in mano l'intera programmazione infrastrutturale del Veneto, registrare il quasi totale fallimento del disegno Galan/Chisso e Zaia1, e rovesciare le priorità: avanti tutta con le rotaie, indietro tutta con l'asfalto in project. E qui registriamo la prima insufficienza di questa proposta, non c'è traccia di questa volontà, per noi fondamentale, si affronta il tema dei project stradali come se fosse solo una questione tecnica: verificiamo se tengono o no sotto il profilo finanziario e poi decidiamo il da farsi. Ma l'interesse pubblico nasce dalla corrispondenza del singolo intervento prima di tutto alla programmazione e quindi è proprio di quella che dobbiamo occuparci prioritariamente. La Giunta deve dirci se ritiene ancora utili, e quindi di interesse pubblico, la Valsugana, oppure il sistema delle tangenziali venete, o il passante Alpe Adria, solo per fare degli esempi. Perché noi sosteniamo che non sono utili, che l'interesse pubblico lì proprio non c'è, mentre sicuramente ci sono interessi privati, dei promotori quantomeno. Se decidiamo che non sono utili, non serve nemmeno fare tante valutazioni finanziarie. Non servono al Veneto, punto e basta. Non stanno in piedi perché sono figlie di una idea tutta autostradale della mobilità, evidentemente anacronistica e fuori da ogni indirizzo europeo. E visto che la competenza della programmazione è del Consiglio è chiaro che noi intendiamo esercitarla fino in fondo, e siamo disposti a prenderci la piena responsabilità di questo. Gli emendamenti che abbiamo presentato intendono proprio questo: entro tre mesi la Giunta presenti al consiglio una proposta di revisione della programmazione, tre mesi per discuterla e poi si vota in Consiglio. Sulla base di quella decisione la Giunta adotterà tutti gli atti conseguenti. Come facciamo a dire che un'opera non è più “rispondente al preponderante pubblico interesse o comunque non rispondente alle attuali esigenze della programmazione del sistema viario di interesse regionale” (art 4 comma 3 del progetto di legge), se non partiamo da un serio ripensamento proprio della programmazione della mobilità, se non facciamo una analisi dei flussi, de bacini di spostamento, dei poli di attrazione, se non ci tariaemo sugli indirizzi europei, le priorità dei corridoi ecc.? Rivediamo la programmazione solo sulla base dei tassi di rendimento, o di remunerazione, dei capitali privati dei project?

Se invece si tenta di scaricare sul Consiglio la responsabilità di scelte che non sono state fatte dal Consiglio, ma sono tutte di competenza dell'esecutivo allora non ci stiamo. Non è stato il Consiglio a votare le dichiarazioni di pubblico interesse di questi project stradali, nemmeno ha votato le delibere di aggiudicazione, o quelle di recepimento dei pareri dei comuni o della VIA. L'articolo 21 della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, permette all'esecutivo di revocare per sopravvenuti motivi una valutazione dell'interesse pubblico originale. E non ha forse agito così la Giunta nel gennaio di quest'anno rispetto alla Via del Mare? Oppure non ha agito direttamente, senza chiedere nulla al Consiglio, salvo i soldi in bilancio, rispetto al contenzioso milionario per il fallimento del SFMR? Allora ci chiediamo perché mai il Consiglio dovrebbe “autorizzare la giunta”, vedi art, 4 comma 1 del progetto di legge, ad avviare una revisione? La Giunta non ha nessun bisogno di “autorizzazioni” del Consiglio, non ne ha mai avuto bisogno in casi del genere. Può procedere a legislazione vigente in qualsiasi momento, a meno che non voglia coprirsi le spalle dalle conseguenze delle proprie azioni e dalle proprie precedenti decisioni. In particolare dalle conseguenze “erariali”, uso un termine evocato dall'assessore De Berti in Commissione. Costa fermare i project, ma non sappiamo quanto. E non ci è stato detto in Commissione quanto costi, certo non brucoloni, quanto meno le spese di progettazione. Allora la Giunta ha bisogno di una “autorizzazione” a revisionare. Ma ci avete chiesto il parere prima di deliberare il pubblico interesse per la project-Valsugana da

1,023 miliardi di euro nel dicembre del 2011? Non mi risulta, se lo aveste fatto vi avremmo detto che per noi quel pubblico interesse non c'era, e non c'è. E ve lo dicevano i sindaci della valle, ve lo diceva la provincia autonoma di Trento, che continua a dirvelo. Ma ora, pur di accontentare la serenissima, e la sua proroga della concessione, vuoi vedere che anche il Presidente Zaia si convince che il pubblico interesse non c'è più?

La legge regionale n. 27 del 2003 è già stata corretta in modo che non si possa più verificare che i project-stradali e non solo stradali, possano essere avviati senza che il Consiglio ne prenda atto. Con le modifiche apportate nel 2014 a seguito dei lavori della commissione di inchiesta, il Consiglio si esprime sull'inserimento nell'elenco delle opere pubbliche di interventi da realizzare in project. Non solo al Consiglio devono essere trasmessi gli schemi di contratto, contenuti nello studio di fattibilità, in modo da evitare che si sostenga la "segretezza" di contratti relativi a opere di "pubblico interesse", una contraddizione in termini, come nel caso della Pedemontana Veneta, il cui contratto non è accessibile al Consiglio regionale, pure essendo un'opera inserita nella programmazione regionale.

Possiamo fare di questa proposta di legge qualcosa di meglio di un semplice para colpi per la Giunta, possiamo farla diventare l'avvio di una concreta revisione della programmazione sulla mobilità che metta sicuramente la Giunta nelle condizioni di revocare i project, un passo avanti nella trasparenza, che è premessa della legalità (bollino blu programma Zaia), un'occasione per introdurre in Veneto forme regolamentate di dibattito pubblico, di partecipazione delle comunità interessate, alla definizione delle opere (debat public, programma Zaia). E' questo il senso degli emendamenti presentati, frutto del confronto con i colleghi del MSS e dei gruppi che fanno riferimento ad Alessandra Moretti."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 44 - Procedure di realizzazione.

1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento, senz'alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto.

2. Qualora l'amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all'avvenuto positivo espletamento della procedura.

3. Per l'esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata preceduta da bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Un apposito regolamento determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare:

- a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;
 - b) le varianti in corso d'opera;
 - c) omissis
 - d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;
 - e) le tariffe da applicare;
- e bis) l'analisi dei rischi.

7. L'amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.

7 bis. Il bando di gara, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, specifica che l'Ente aggiudicatore può riservarsi di addivenire all'approvazione del progetto preliminare o all'aggiudicazione della concessione e comunque alla stipula del relativo contratto solamente in esito ad una procedura di revisione degli atti in precedenza adottati, per verificare nel contraddittorio con l'operatore economico interessato se, anche in considerazione del tempo trascorso dalla data di inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione dell'Ente o comunque dalla data di predisposizione del progetto preliminare, permangono le condizioni di fattibilità dell'intervento, sia sotto il profilo della rispondenza al pubblico interesse dell'opera, sia sotto il profilo dell'attualità dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonché dei relativi indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito. Nel caso in cui siano venute meno le condizioni di fattibilità dell'intervento, l'ente aggiudicatore procede all'adozione degli atti

conseguenti anche ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ferma la possibilità di addivenire ad una concertata revisione del piano economico finanziario nel caso in cui le condizioni di fattibilità siano variate per cause non imputabili all'operatore economico e permanga il pubblico interesse alla realizzazione dell'iniziativa.

7 ter. La procedura di revisione di cui al comma 7 bis è obbligatoria prima della stipula del contratto di concessione nel caso in cui siano decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di gara e l'Ente aggiudicatario non sia ancora addivenuto al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace della concessione.

7 quater. Le previsioni di cui ai commi 7 bis e 7 ter si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento della realizzazione delle opere mediante concessione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 44 bis della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 44 bis - Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale.

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, pubblica, mediante avviso indicativo, l'elenco delle opere, contenute negli strumenti di programmazione regionale, finanziabili in tutto o in parte con la tecnica della finanza di progetto, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

1 bis. Per le opere di competenza regionale il termine di cui all'articolo 44, comma 7 ter, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara, è fissato in ventiquattro mesi.

2. Nel caso di presentazione di proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità non compresi nell'avviso indicativo di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base della valutazione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, delibera entro tre mesi, in ordine all'ammissibilità della stessa a essere realizzata con la tecnica della finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. La deliberazione amministrativa di approvazione del Consiglio regionale comporta l'inserimento dell'intervento nel programma triennale di cui all'articolo 4.

2 bis. La valutazione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui al comma 2 è supportata anche con i pareri delle commissioni tecniche regionali competenti.

3. In caso di deliberazione amministrativa favorevole da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale indica nei documenti di programmazione finanziaria i relativi mezzi finanziari necessari a far fronte ai canoni di disponibilità e concessori.

4. È istituita, presso il Consiglio regionale, una idonea struttura di supporto alle decisioni di cui ai precedenti commi anche mediante il ricorso ad esperti esterni all'amministrazione regionale.

5. Agli oneri per il funzionamento della struttura di cui al comma 4, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio finanziario 2008, si fa fronte mediante le risorse allocate nell'upb U0001 "Consiglio regionale" (capitolo n. 000040)."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Promozione degli interventi di finanza di progetto.

1. La promozione di interventi da realizzare in regime di finanza di progetto consiste:

a) in una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 4, nella forma del progetto preliminare di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni;

b) nel sottoporre la proposta all'amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della proposta stessa, nel caso di soggetto proponente non coincidente con l'ente interessato.

2. Nel caso di progetto direttamente redatto a cura dell'amministrazione competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a).

3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non coincidente con l'amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che, entro i successivi novanta giorni, esprime la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell'amministrazione competente secondo le procedure di cui all'articolo 13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) omissis

b) le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;

c) omissis

d) le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base della gara, qualora si tratti di soggetti diversi, delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso.

4 bis. Le proposte di finanza di progetto di cui al presente articolo devono essere corredate dagli elaborati previsti dall'allegato tecnico XXI di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

4 ter. Si applicano le disposizioni degli articoli 44, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater e 44 bis, comma 1 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 15/2002 è il seguente:

"Art. 10 - Ambito di applicazione.

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché di altre infrastrutture di trasporto a pedaggio, in regime di finanza di progetto, ove compatibili con la programmazione regionale.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli interventi in regime di finanza di progetto promossi dalla Regione, dalle province e dai comuni relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.

3. Gli interventi in regime di finanza di progetto di cui al comma 1 sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un'opera infrastrutturale e sono disciplinati da specifici contratti che vincolano committente e concessionario, definendo le sfere di rispettiva competenza e responsabilità.

4. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di ogni intervento che presenti i seguenti requisiti:

- a) preponderante interesse pubblico;
- b) sussistenza di precisi parametri tecnici e finanziari definiti in sede di gara d'appalto;
- c) prestazioni attese misurabili;
- d) redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e la gestione, verificata sulla base della capacità di generare introiti e della disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera.

5. Gli interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto possono essere oggetto di finanziamento pubblico anche nelle forme e con le procedure di cui all'articolo 4.

- Il testo dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 è il seguente:

"Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.]".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

"Art. 2 - Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.

1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
 - 1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;
 - 2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;
 - 3) a enti dipendenti dalla Regione

- 4) omissis
 - 5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge;
- b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:
- 1) agli enti locali;
 - 2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;
 - 3) agli organismi di diritto pubblico;
 - 4) ai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;
- d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predefiniti nonch  i lavori realizzati da societ  di capitali a partecipazione pubblica della Regione.
- d bis) lavori di competenza delle autorit  d'ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorit  d'ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima;
- d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilit  e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale.
3. Sono altres  lavori pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonch  i lavori pubblici di cui all'articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all'articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione."

4. Struttura di riferimento

- Sezione lavori pubblici
- Sezione strade autostrade e concessioni